



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 1117**

REGOLAMENTO

- ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 2 DOMANDA DI MEDIAZIONE**
- ART. 3 LA SEGRETERIA**
- ART. 4 SEDE DEL PROCEDIMENTO**
- ART. 5 FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE**
- ART. 6 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ Del
 MEDIATORE.**
- ART. 7 RISERVATEZZA**
- ART. 8 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**
- ART. 9 MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA**
- ART. 10 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**
- ART. 11 INDENNITÀ**
- ART. 12 TIROCINIO**
- ART. 13 LEGGE APPLICABILE**

ALLEGATI:

- I. DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA DEL MEDIATORE**
- II. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**
- III. TABELLA DELLE INDENNITÀ**
- IV. DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA DEL TIROCINANTE**
- V. CODICE ETICO**

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Le parti devono partecipare all'intero procedimento di mediazione con l'assistenza di un difensore, salva l'ipotesi di mediazione volontaria.

Articolo 2

DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- d) i dati identificativi del difensore della parte con allegata copia del mandato.

2. La domanda può contenere:

- a) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) i dati identificativi dei professionisti e delle persone di fiducia che, se necessario, assisteranno la parte nel procedimento;
- c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà eventualmente la parte nel procedimento, munito dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione;
- d) in caso di domanda di mediazione congiunta, l'eventuale indicazione del nominativo di un Mediatore, scelto tra quelli inseriti negli elenchi dell'Organismo di Mediazione;

Nel caso di mediazione demandata dal Giudice, alla domanda deve essere allegata copia dell'ordinanza.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) esclusivamente mediante il portale sul sito dell'Ordine degli avvocati di Viterbo. Al momento della ricezione della domanda la segreteria ne annota l'avvenuto deposito nell'apposito registro utilizzando esclusivamente i moduli allegati al portale.

4. La domanda può essere compilata, anche congiuntamente dalle parti, utilizzando il modulo predisposto dall'ODM.

5. La parte che aderisce alla procedura di mediazione può estendere l'oggetto della domanda a ogni altra questione, connessa a quella prospettata dal richiedente, purché vertente su diritti disponibili, salvo verifica e adeguamento dello scaglione tariffario di riferimento.

6. La sottoscrizione della domanda e dell'adesione alla procedura di mediazione devono essere corredate da procura, ove necessaria, dalla copia di un documento d'identità in corso di validità e dal codice fiscale o, nel caso di enti e persone giuridiche, da una visura camerale o da altro documento dal quale risulti chi ne ha la rappresentanza.

7. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Articolo 3

LA SEGRETERIA

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. Per ogni procedimento la Segreteria forma un fascicolo, anche con modalità informatiche, contrassegnato dal medesimo numero d'ordine progressivo contenuto nel registro degli affari di mediazione.

4. La Segreteria, inoltre, verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle indennità di mediazione.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, la Segreteria dell'ODM tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

5. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, anche attraverso procedure telematiche:

a) il corretto recepimento della domanda;

b) la designazione al mediatore, che dovrà a sua volta comunicare entro due giorni l'accettazione o meno dell'incarico e dovrà rendere la dichiarazione di imparzialità e indipendenza allegata al presente regolamento;

c) il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione alla parte istante;

d) la domanda di mediazione; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione all'altra o alle altre parti, con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale.

6. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116,2° comma, c.p.c.

Articolo 4

SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM alla presenza delle parti ovvero in via telematica secondo quanto previsto dall'art. 9.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Articolo 5

FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o

sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo eventuale verifica della sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. L'ODM designa il mediatore individuandolo tra i propri iscritti all'elenco dei Mediatori civili e commerciali accreditati presso il Ministero eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti.

4. Al fine di garantire l'imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criterio costante e predeterminato di rotazione, salvo che sia scelto di comune accordo dalle parti nell'elenco dell'ODM, come previsto nel comma che precede, tenuto conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore, come indicate dai Mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente, e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Il rifiuto dell'incarico deve essere congruamente motivato e giustificato.

La mancata risposta o l'ingiustificato rifiuto dell'incarico comportano le conseguenze previste dallo Statuto dell'ODM.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità, attenendosi a quanto prescritto nel presente regolamento.

8. Il Mediatore deve prontamente corrispondere ad ogni richiesta dell'ODM e assolvere a tutti gli obblighi di cui allo Statuto dell'ODM.

9. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

10. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

Articolo 6

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

- a) abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) quando ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri prevista dal codice di rito.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dal presente regolamento.

3. Il Mediatore che ha prestato la propria opera in un procedimento di mediazione non può successivamente prestare la propria opera come consulente, difensore o arbitro per le medesime parti nella controversia avente oggetto identico, anche solo parzialmente, o collegato a quello trattato in mediazione.

4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza e deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Codice Deontologico Forense, del Codice europeo di condotta per mediatori e del Codice etico dell'ODM.

5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la

fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

6. È vietato al mediatore e ai suoi ausiliari assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, nonché percepire compensi direttamente dalle parti.

7. Il mediatore designato al momento della accettazione dell'incarico deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità e indipendenza allegata al presente regolamento.

Articolo 7 RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore ed il tirocinante, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e i tirocinanti sono altresì tenuti alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i tirocinanti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

7. I dati raccolti durante lo svolgimento dell'attività dell'ODM sono trattati nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche.

Articolo 8 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, se richiesto e possibile anche utilizzando strumenti di comunicazione telematici, sentendo le parti congiuntamente o separatamente, e non ha il potere di imporre alcuna soluzione.

2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto a verbale per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione. Il mediatore, qualora ne ravvisi l'opportunità, può segnalare alle parti la possibilità di estendere la mediazione a terze parti non convocate.

3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, a breve intervallo di tempo.

4. Quando le parti ne facciano concorde richiesta, in qualunque momento della procedura, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementinecessari.

5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una o più parti, il mediatore non può formulare la proposta.

6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che, in forza di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 28/2010, se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione

delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative di legge. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Articolo 9

MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs 28/2010 e ss.mm.ii., la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica, previo consenso esplicito di tutte le parti che hanno aderito al procedimento. È altresì possibile, sempre previo il consenso esplicito suddetto, che la mediazione si svolga contestualmente con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti dinanzi al mediatore, presso la sede dell'ODM.

2. La mediazione telematica può riguardare l'intero procedimento o una o più fasi di esso. In ogni caso, il procedimento di mediazione telematica è subordinato alla valutazione della opportunità e/o della possibilità organizzativa dell'ODM, valutate le circostanze del caso, secondo insindacabile giudizio del responsabile dell'ODM.

3. Nei casi di mediazione telematica, l'ODM mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e la pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

4. Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM ed i relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

5. La sessione di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati

relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

6. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell'incontro.

7. Al fine di garantire detto regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.

8. L'esibizione e/o il deposito di documenti può avvenire anche attraverso l'inoltro telematico e, laddove possibile, attraverso strumenti di condivisione informatica.

9. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'ODM o dal mediatore, mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'ODM.

10. A tal fine la segreteria dell'ODM o il mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.

11. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

12. Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

13. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e la loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.

14. Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

15. Al termine della sessione, il mediatore direttamente o per il tramite della segreteria invia telematicamente alle parti (anche tramite i loro difensori) copia informatica del processo verbale di mediazione, affinché lo stesso venga sottoscritto come previsto dalla normativa vigente. Il verbale e l'accordo, così sottoscritti, vengono subito trasmessi telematicamente dalle parti (o loro difensori) all'ODM per la firma da parte del mediatore.

Articolo 10

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti;

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale, nella mediazione in presenza, l'accordo viene allegato, mentre nella mediazione con modalità telematica, lo stesso è pedissequo al verbale.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti comparse o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nelle mediazioni con modalità telematica si applicano le regole previste dal presente Regolamento. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso, previo rimborso delle relative spese e indennità di mediazione, è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. La parte istante che voglia ottenere il rilascio di copia del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata dovrà comunque essere presente all'incontro a seguito del quale il Mediatore redigerà detto verbale. Il verbale verrà rilasciato solo una volta effettuato il pagamento delle indennità di mediazione previste per la singola procedura.

6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

7. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM, allegata al presente regolamento e a consegnarla, anche per via telematica, all'ODM.

Articolo 11

INDENNITA'

1. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese di comunicazione indicate specificatamente nella successiva Tabella delle Indennità, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro come indicato nella sopra indicata Tabella. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

2. Nella Tabella delle Indennità sono indicate le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

3. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Articolo 12
LEGGE APPLICABILE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e al DM 180/2010 il procedimento di mediazione è disciplinato dalla legge italiana, con particolare riferimento al D.Lgs. n° 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, e produce gli effetti da essa stabiliti

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 1117

I. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente questionario è previsto dall'art. 7 comma 5 lettera b) del D.M. 180/2010 ed è finalizzato al continuo miglioramento dell'attività dell'Organismo di Mediazione. La valutazione da esprimere rispondendo alle domande va da un punteggio minimo di 1 a uno massimo di 5.

Data di compilazione: _____

Generalità della parte che compila il questionario: _____

1) Come e perché si è ricorsi al servizio:

- ☐ Obbligo di legge
- ☐ Deposito della domanda presso l'Organismo di Mediazione effettuata dalla controparte
- ☐ Invito del giudice
- ☐ Consiglio del consulente (avvocato/commercialista/altro)
- ☐ Clausola contrattuale
- ☐ Altro (specificare) _____

2) Gradimento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo 1 2 3 4 5

3) Giudizio complessivo sul servizio:

- Disponibilità e cortesia dei funzionari	1	2	3	4	5
- Preparazione e professionalità dei funzionari	1	2	3	4	5
- Semplicità della procedura	1	2	3	4	5
- Chiarezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
- Precisione e completezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
- Chiarezza e comprensibilità della modulistica	1	2	3	4	5
- Trasparenza delle procedure	1	2	3	4	5
- Gestione dei tempi	1	2	3	4	5
- Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità)	1	2	3	4	5
- Riservatezza	1	2	3	4	5

4) Giudizio sul mediatore:

- Disponibilità e cortesia	1	2	3	4	5
- Preparazione e professionalità	1	2	3	4	5
- Chiarezza espositiva	1	2	3	4	5
- Imparzialità, indipendenza e neutralità	1	2	3	4	5
- Riservatezza	1	2	3	4	5

5) Il costo sostenuto è adeguato al servizio ricevuto?

SI NO

6) Consiglierà il Servizio di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo?

SI NO

7) Si rivolgerà di nuovo al Servizio di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo se ne avesse bisogno?

SI NO

8) Eventuali suggerimenti per migliorare il servizio:

Firma della parte che ha compilato il questionario _____